



Sentenza n. 43 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Giudice Marcello Iacubino,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al n. **33474/PC** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
ad istanza di:

XX, nato a Lucera (FG) il XX ed ivi residente al Viale Michelangelo n. XX, codice fiscale XX, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Dante Alighieri n. 396, presso e nello studio del prof. avv. Domenico Garofalo, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo De Michele (pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it) e Lucia Martino (pec: martino.lucia@avvocatifoggia.legalmail.it) del foro di Foggia giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

contro:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al viale Europa n.190, rappresentata nel presente giudizio dall'Avv. Anna Lorusso (anna.lorusso@pec.posteitaliane.it) e domiciliata presso Poste Italiane SPA - Affari Legali Sud in Modugno, Via De Blasio snc CMP - 70026 Modugno;

nonché

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Marcella Mattia (avv.marcella.mattia@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Bari alla Via Putignani n. 108.

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.

Uditi, alla pubblica udienza del 07.03.2024 – con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma –, l'Avv. Lucia Martino per la parte ricorrente, l'Avv. De Leonardis per l'INPS e l'Avv. Nicoletta De Adessis per Poste Italiane S.p.a., come da verbale in atti.

PREMESSO

1. – Con il ricorso in epigrafe, l'odierno ricorrente adiva questa Corte per sentir accertare e dichiarare il suo preteso diritto alla riliquidazione della pensione definitiva, oltre arretrati, interessi e rivalutazione come per legge, in conseguenza della sentenza n. 1964/2013 del Tribunale di Foggia, confermata dalla sentenza n. 1432/2016 della Corte di Appello di Bari, che ha riconosciuto al predetto il superiore inquadramento nell'Area Quadri di 2° livello (di cui al C.C.N.L. Poste Italiane del 26.11.1994 e dell'11.1.2001) nel periodo dal XX al XX, e nel livello A quadri, posizione retributiva A2, ruolo di responsabile di struttura e profilo professionale di Direttore di Ufficio Postale (di cui all'Allegato 3 C.C.N.L. Poste Italiane dell' XX nel periodo dall'1.1.2004 al 31.12.2006. In sostanza, chiedeva che il proprio trattamento pensionistico fosse rideterminato, a decorrere dall' XX, in conseguenza delle definitive statuizioni affermate in sede

giudiziaria civile, nella misura annua lorda di € XX (o nella diversa misura ritenuta in corso di causa), tenendo conto, ai fini del calcolo della quota A e della quota B della pensione, delle retribuzioni spettanti al ricorrente dalle predette date. Tanto, previo accertamento e dichiarazione dell'erroneità del provvedimento INPS del XX, con cui era stato riliquidato il trattamento pensionistico del ricorrente, nella misura minore annua lorda di € XX.

2. – Con memoria di costituzione depositata il XX, l'Inps deduceva:

- l'infondatezza del ricorso a causa della palese erroneità dei conteggi in cui sarebbe caduto parte avversa; gli stessi, infatti, secondo l'Istituto previdenziale conducono a risultati abnormi, poiché per l'anno 2006, ultimo di servizio, viene considerata una retribuzione pari ad € XX, a fronte di una retribuzione pari ad € XX calcolata per il 2005, per effetto della citata sentenza della Corte di Appello. Identico errore appare nel quadro relativo alla quota B (retribuzione "pensionabile" 2006 pari ad € XX, a fronte di una retribuzione "pensionabile" 2005 pari ad e XX;
- il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

Chiedeva quindi il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

2.1. – Poste Italiane deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese.

3. – Disposti incumbenti istruttori, nell'udienza del 18.12.2018 questo giudice ordinava la redazione di una CTU contabile, sui seguenti quesiti:

«1. indicare, anche alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, quale sia il trattamento pensionistico spettante al ricorrente a decorrere dall'1.1.2007 e fino all'attualità, tenendo conto, ai fini del calcolo della quota "A" e della

quota "B" della pensione, delle retribuzioni spettanti al ricorrente in relazione al riconoscimento del superiore inquadramento nell'Area Quadri di 2° livello (di cui al C.C.N.L. Poste Italiane del XX e dell'XX) nel periodo dal XX al XX, e nel livello A quadri, posizione retributiva A2, ruolo di responsabile di struttura e profilo professionale di Direttore di Ufficio Postale (di cui all'Allegato 3 C.C.N.L. Poste Italiane dell'11.7.2003), nel periodo dall' XX al XX;

2. calcolare gli arretrati maturati a titolo di differenza dei ratei di pensione in conseguenza della predetta rideterminazione a decorrere dall'1.1.2007 e fino all'attualità, oltre agli accessori come per legge»; a tal uopo incaricava, ai sensi dell'art. 166, comma 1 del c.g.c., in combinato disposto con l'art. 97, comma 1, la Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di Bari.

Nelle more della redazione della CTU l'INPS provvedeva alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, con conseguente riconoscimento in favore del Sig. XX di un credito per arretrati nella misura di € XX e rideterminazione della pensione annua lorda spettante nel nuovo e maggiore importo di € XX.

Nessuna delle parti provvedeva a riassumere il giudizio dopo il deposito della relazione tecnico-contabile datata XX, relazione da cui si evinceva che dell'intervenuta riliquidazione della pensione fosse stato informato anche il CTU, il quale concludeva per la esattezza dei calcoli operati dall'INPS nel provvedimento del XX di ricostituzione della pensione.

Ragion per cui questo giudice provvedeva, ex articolo 111 del Codice di giustizia contabile, a riconvocare le parti per l'odierna udienza, in vista della quale parte ricorrente, considerato che il provvedimento di riliquidazione della pensione del 24.10.2019 fosse

stato adottato successivamente all'introduzione del presente giudizio ed alla nomina del CTU, aderendo alle conclusioni della RTS, chiedeva che nei confronti di Poste Italiane S.p.A. ed I.N.P.S. venisse dichiarata cessata la materia del contendere. Inoltre, chiedeva che, a seguito del trasferimento del domicilio professionale, ogni comunicazione e notificazione indirizzata al sottoscritto difensore inerente al presente giudizio fosse effettuata presso la sede del suo studio legale, in Orta Nova (FG) al Corso Umberto I n. 111 e, comunque, all'indirizzo di pec: martino.lucia@avvocatifoggia.legalmail.it.

Poste Italiane, nel costituirsi a mezzo di un nuovo procuratore, indicato in epigrafe, si rimetteva ai precedenti atti scritti.

4. – All'udienza odierna, le parti presenti sono intervenute come da verbale.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

5. – Nonostante la parte ricorrente abbia chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 111, comma 4 del c.g.c. – *“l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza”* –, in combinato disposto con il comma 3, non essendo stata presentata domanda di fissazione udienza/riassunzione del giudizio o stato compiuto comunque alcun atto di procedura dopo il deposito della CTU per più di un anno.

Riguardo alla posizione di Poste Italiane nella presente vicenda, va precisato che questi assumeva il ruolo di contraddittore necessario essendo deputato ad aggiornare ai fini previdenziali la posizione lavorativa del ricorrente.

4. – Le spese legali restano a carico delle parti che le hanno sostenute, giusta l'art. 111,

comma 8 c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Spese del giudizio a carico delle parti che le hanno sostenute.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 7 marzo 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 11/03/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma